



COMUNICATO N. 203/L – 20 MARZO 2023

203/423

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 145/A della F.I.G.C., pubblicato in data 17 Marzo 2023:

Comunicato Ufficiale n. 145/A

Il Presidente Federale

- viste le proposte di modifica al Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Arbitri;
- preso atto della delega concessa dal Consiglio Federale nella riunione del 14 marzo 2023;
- sentito il Vice-Presidente dell'A.I.A

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 20 Marzo 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani

All. A)**REGOLAMENTO ELETTIVO DELL'ASSEMBLEA GENERALE A.I.A.**

Vecchio Testo	Nuovo testo
<p>Art. 2 – La Commissione Elettorale</p> <p>1. Il Presidente nazionale dell’AIA in carica, indetta l’Assemblea Generale, provvede alla convocazione della Commissione Elettorale, presieduta di diritto dal Presidente della Commissione di disciplina nazionale - o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente individuato con i criteri di cui all’art. 29, comma 5, del Regolamento AIA – e composta da tutti i membri della Commissione di disciplina nazionale e da sei ulteriori membri nominati dal Presidente della Commissione tra i Presidenti in carica delle Commissioni di Disciplina Regionali, due per ciascuna delle tre macroregioni.</p> <p>2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per le elezioni dell’Assemblea Generale e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.</p> <p>3. La Commissione Elettorale, non appena ricevute le schede di candidatura, provvede all’esame dei requisiti di validità delle candidature presentate.</p> <p>4. La Commissione Elettorale, ricevuta copia di tutti i verbali delle Assemblee sezionali elettive e l’attestazione della Segreteria AIA sugli associati nominati Dirigenti Benemeriti FIGC e AIA, provvede a compilare l’elenco degli aventi diritto al voto, consegnandone copia al Presidente dell’AIA in carica.</p> <p>La Commissione Elettorale verifica la regolarità di tutti i lavori assembleari, compresa la predisposizione delle cabine elettorali, e delle urne e degli eventuali mezzi elettronici predisposti, al fine di garantire la segretezza dell’espressione del voto, e cura le operazioni di scrutinio; di tutte le operazioni compiute cura la redazione di apposito verbale.</p> <p>5. La Commissione Elettorale provvede a vidimare le schede elettorali da votare, con l’apposizione di almeno due firme dei suoi componenti e, prima delle operazioni di voto, le</p>	<p>Articolo 2 - La Commissione Elettorale</p> <p>1. Il Presidente nazionale dell’AIA in carica, indetta l’Assemblea Generale, provvede alla convocazione della Commissione Elettorale, presieduta di diritto dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri – o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro componente individuato con i criteri di cui all’art. 29, comma 3, del Regolamento AIA – e composta da tutti i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e da sei ulteriori membri nominati dal Presidente della Commissione tra i Presidenti in carica dei Collegi Regionali dei Probiviri, due per ciascuna delle tre macroregioni.</p> <p>2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per le elezioni dell’Assemblea Generale e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.</p> <p>3. La Commissione Elettorale, non appena ricevute le schede di candidatura, provvede all’esame dei requisiti di validità delle candidature presentate.</p> <p>4. La Commissione Elettorale, ricevuta copia di tutti i verbali delle Assemblee sezionali elettive e l’attestazione della Segreteria AIA sugli associati nominati Dirigenti Benemeriti FIGC e AIA, provvede a compilare l’elenco degli aventi diritto al voto, consegnandone copia al Presidente dell’AIA in carica.</p> <p>La Commissione Elettorale verifica la regolarità di tutti i lavori assembleari, compresa la predisposizione delle cabine elettorali, e delle urne e degli eventuali mezzi elettronici predisposti, al fine di garantire la segretezza dell’espressione del voto, e cura le operazioni di scrutinio; di tutte le operazioni compiute cura la redazione di apposito verbale.</p> <p>5. La Commissione Elettorale provvede a vidimare le schede elettorali da votare, con l’apposizione di almeno due firme dei suoi componenti e, prima delle operazioni di voto, le distribuisce agli aventi diritto al voto previa loro identificazione.</p> <p>6. La Commissione Elettorale provvede, dopo il voto,</p>

<p>distribuisce agli aventi diritto al voto previa loro identificazione.</p> <p>6. La Commissione Elettorale provvede, dopo il voto, allo spoglio delle schede votate. Esaurite le operazioni di scrutinio consegna copia del proprio verbale, previa sottoscrizione di tutti i suoi componenti presenti, al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>7. La Commissione Elettorale verifica d'ufficio o su segnalazione che ai candidati alle cariche elettive sia consentito, su un piano di parità, di utilizzare le sedi periferiche dell'AIA durante la campagna elettorale per promuovere iniziative elettorali e di sostegno alle candidature.</p> <p>8. La Commissione Elettorale, inoltre, vigila che le Assemblee si svolgano nel rispetto delle norme federali e dell'AIA.</p> <p>9. Gli eventuali reclami avverso le candidature ammesse o escluse, devono essere presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto alla Corte d'appello federale nei tempi e con le modalità previsti dal C.G.S..</p> <p>Gli eventuali reclami avverso la validità dell'Assemblea devono essere presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto al Tribunale Federale Nazionale nei tempi e con le modalità previsti dal C.G.S..</p>	<p>allo spoglio delle schede votate. Esaurite le operazioni di scrutinio consegna copia del proprio verbale, previa sottoscrizione di tutti i suoi componenti presenti, al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>7. La Commissione Elettorale verifica d'ufficio o su segnalazione che ai candidati alle cariche elettive sia consentito, su un piano di parità, di utilizzare le sedi periferiche dell'AIA durante la campagna elettorale per promuovere iniziative elettorali e di sostegno alle candidature.</p> <p>8. La Commissione Elettorale, inoltre, vigila che le Assemblee si svolgano nel rispetto delle norme federali e dell'AIA.</p> <p>9. Gli eventuali reclami avverso le candidature ammesse o escluse, devono essere presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto alla Corte d'appello federale nei tempi e con le modalità previsti dal C.G.S.</p> <p>Gli eventuali reclami avverso la validità dell'Assemblea devono essere presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto al Tribunale Federale Nazionale nei tempi e con le modalità previsti dal C.G.S.</p>
<p>Art. 3 – Presentazione delle liste di candidati</p> <p>1. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi alla carica di Presidente nazionale dell'AIA debbono presentare alla Segreteria AIA in Roma, entro le ore 12:00 del settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:</p> <p>a) il proprio nominativo;</p> <p>b) la lista contenente i nominativi del candidato Vice Presidente dell'AIA e dei quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna delle tre macroregioni ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti;</p> <p>c) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;</p> <p>d) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati in altra lista;</p> <p>e) la sottoscrizione di minimo cinquanta e</p>	<p>Articolo 3- Presentazione delle liste di candidati</p> <p>1. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi alla carica di Presidente nazionale dell'AIA debbono presentare alla Segreteria AIA in Roma, entro le ore 12:00 del quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:</p> <p>a) il proprio nominativo;</p> <p>b) la lista contenente i nominativi del candidato Vicepresidente dell'AIA e dei quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna delle tre macroregioni ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti;</p> <p>c) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;</p> <p>d) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA e che non si sono candidati in altra lista;</p> <p>e) la sottoscrizione di minimo cinquanta e massimo sessanta aventi diritto al voto, con</p>

massimo sessanta aventi diritto al voto, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente nazionale dell'AIA;

f) un documento programmatico del candidato per il proprio mandato.

2. Ricevute le candidature, la Segreteria dell'AIA le trasmette immediatamente alla Commissione elettorale.

La Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda personale, nei due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati della lista, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari ai sensi della lettera e) del comma 1 del presente articolo.

Nel caso accerti la regolarità delle candidature, la Commissione Elettorale ne dichiara la validità e ne dà immediata comunicazione agli interessati e alla Segreteria dell'AIA, la quale curerà la pubblicazione sul sito

internet dell'AIA, delle candidature a Presidente nazionale dell'AIA, con la lista collegata, ed il relativo documento programmatico.

La Commissione elettorale curerà l'affissione di copia della scheda di presentazione nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale.

Nel caso in cui la Commissione Elettorale, nel termine di verifica della candidatura, accerti la irregolarità della scheda di presentazione, esclusa quella riguardante la carenza dei requisiti soggettivi per il candidato Presidente, ne dà immediata comunicazione al candidato stesso indicando le irregolarità, che potranno essere sanate entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione al candidato Presidente, anche con la sostituzione dei nominativi dei candidati della lista, non in possesso dei requisiti soggettivi, previa nuova raccolta delle firme di presentazione.

Qualora sia posto rimedio alle irregolarità nel termine indicato, la Commissione Elettorale provvede a dichiarare senza indugio e comunque un giorno prima dell'assemblea la validità delle candidature e ne dà comunicazione agli interessati e alla Segreteria dell'AIA, la quale curerà immediatamente la pubblicazione sul sito internet dell'AIA delle candidature a Presidente nazionale dell'AIA, con la lista collegata ed il relativo documento programmatico.

La Commissione elettorale curerà l'affissione di copia della scheda nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale.

allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente nazionale dell'AIA;

f) un documento programmatico del candidato per il proprio mandato.

2. Ricevute le candidature, la Segreteria dell'AIA le trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda personale, nei due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati della lista, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari ai sensi della lettera e) del comma 1 del presente articolo.

Nel caso accerti la regolarità delle candidature, la Commissione Elettorale ne dichiara la validità e ne dà immediata comunicazione agli interessati e alla Segreteria dell'AIA, la quale curerà la pubblicazione sul sito internet dell'AIA, delle candidature a Presidente nazionale dell'AIA, con la lista collegata, ed il relativo documento programmatico.

La Commissione Elettorale curerà l'affissione di copia della scheda di presentazione nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale.

Nel caso in cui la Commissione Elettorale, nel termine di verifica della candidatura, accerti la irregolarità della scheda di presentazione, esclusa quella riguardante la carenza dei requisiti soggettivi per il candidato Presidente, ne dà immediata comunicazione al candidato stesso indicando le irregolarità, che potranno essere sanate entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione al candidato Presidente, anche con la sostituzione dei nominativi dei candidati della lista, non in possesso dei requisiti soggettivi, previa nuova raccolta delle firme di presentazione. Qualora sia posto rimedio alle irregolarità nel termine indicato, la Commissione Elettorale provvede a dichiarare senza indugio e comunque un giorno prima dell'assemblea la validità delle candidature e ne dà comunicazione agli interessati e alla Segreteria dell'AIA, la quale curerà immediatamente la pubblicazione sul sito internet dell'AIA delle candidature a Presidente nazionale dell'AIA, con la lista collegata ed il relativo documento programmatico.

La Commissione Elettorale curerà l'affissione di copia della scheda nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea Generale entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo l'originale.

Le riunioni della Commissione Elettorale si potranno svolgere anche con sistema di

Le riunioni della Commissione Elettorale si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

3. Gli aventi diritto al voto non possono presentare più di una candidatura.

Verificandosi tale caso è ritenuta valida la sottoscrizione della scheda di candidatura consegnata per prima al Presidente della Commissione Elettorale.

4. La candidatura alla carica di Presidente nazionale dell'AIA non è compatibile con altra candidatura ed il candidato per una lista, indipendentemente dal ruolo cui aspira, non può candidarsi per altre.

Verificandosi tali casi sarà ritenuta valida la prima candidatura validamente presentata.

5. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione nelle forme sopra disciplinate, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi singolarmente per l'elezione a componente del Comitato Nazionale debbono presentare alla Segreteria A.I.A., entro le ore 12:00 del settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente il proprio nominativo con i propri dati anagrafici, l'anzianità associativa, la Sezione e la macroregione di appartenenza e la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto FIGC e dal Regolamento dell'AIA e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità nonché da un minimo di dieci sino ad un massimo di dodici aventi diritto al voto della macroregione di riferimento, con allegato per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento.

Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di componente del Comitato nazionale.

In caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima.

6. La Commissione Elettorale, con il procedimento e nei termini di cui al secondo comma, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di componente del Comitato Nazionale, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione e la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari ai sensi del comma precedente.

7. Ai fini dell'elezione dei tre candidati alla carica di componente del Comitato Nazionale e dei delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di

teleconferenza.

3. Gli aventi diritto al voto non possono presentare più di una candidatura.

Verificandosi tale caso è ritenuta valida la sottoscrizione della scheda di candidatura consegnata per prima al Presidente della Commissione Elettorale.

4. La candidatura alla carica di Presidente nazionale dell'AIA non è compatibile con altra candidatura ed il candidato per una lista, indipendentemente dal ruolo cui aspira, non può candidarsi per altre.

Verificandosi tali casi sarà ritenuta valida la prima candidatura validamente presentata.

5. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione nelle forme sopra disciplinate, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi singolarmente per l'elezione a componente del Comitato Nazionale debbono presentare alla Segreteria A.I.A., entro le ore 12:00 del quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente il proprio nominativo con i propri dati anagrafici, l'anzianità associativa, la Sezione e la macroregione di appartenenza e la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto FIGC e dal Regolamento dell'AIA e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità nonché da un minimo di dieci sino ad un massimo di dodici aventi diritto al voto della macroregione di riferimento, con allegato per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento.

Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di componente del Comitato nazionale.

In caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima.

6. La Commissione Elettorale, con il procedimento e nei termini di cui al secondo comma, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di componente del Comitato Nazionale, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione e la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari ai sensi del comma precedente.

7. Ai fini dell'elezione dei tre candidati alla carica di componente del Comitato Nazionale e dei delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara, per garantire una omogenea rappresentanza territoriale, vengono individuate le seguenti macroregioni:

a) macroregione nord, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Piemonte-Valle

gara, per garantire una omogenea rappresentanza territoriale, vengono individuate le seguenti macroregioni:

- macroregione nord, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

- macroregione centro, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Sardegna;

- macroregione sud, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

8. I candidati alla carica di delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara devono presentare la propria scheda di candidatura alla Segreteria A.I.A., entro le ore 12:00 del settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione.

La scheda di candidatura deve contenere il nominativo, i dati anagrafici, l'anzianità associativa e la Sezione di appartenenza del candidato, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC, dalle norme federali e dal Regolamento AIA, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC, alle norme federali ed al Regolamento AIA.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità, nonché da un minimo di dieci ad un massimo di dodici aventi diritto al voto della macroregione di riferimento, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento.

Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di delegato effettivo o supplente degli ufficiali di gara.

9. La Commissione Elettorale verifica, con il procedimento e nei termini di cui al secondo comma, la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di delegato degli ufficiali di gara, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari della stessa ai sensi del comma precedente.

10. Nel caso in cui la Commissione Elettorale abbia accertato:

- l'invalidità di tutte le candidature alla carica di Presidente dell'AIA, ivi comprese quelle della lista collegata,

- l'invalidità di tutte le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale o di delegato degli ufficiali di gara,

- la presentazione di candidature inferiori al numero degli eleggibili, si applica l'art. 5,

d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) macroregione centro, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Sardegna;

c) macroregione sud, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

8. I candidati alla carica di delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara devono presentare la propria scheda di candidatura alla Segreteria A.I.A., entro le ore 12:00 del quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione.

La scheda di candidatura deve contenere il nominativo, i dati anagrafici, l'anzianità associativa e la Sezione di appartenenza del candidato, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC, dalle norme federali e dal Regolamento AIA, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC, alle norme federali ed al Regolamento AIA.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità, nonché da un minimo di dieci ad un massimo di dodici aventi diritto al voto della macroregione di riferimento, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento.

Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di delegato effettivo o supplente degli ufficiali di gara.

9. La Commissione Elettorale verifica, con il procedimento e nei termini di cui al secondo comma, la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di delegato degli ufficiali di gara, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari della stessa ai sensi del comma precedente.

10. Nel caso in cui la Commissione Elettorale abbia accertato:

a) l'invalidità di tutte le candidature alla carica di Presidente dell'AIA, ivi comprese quelle della lista collegata,

b) l'invalidità di tutte le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale o di delegato degli ufficiali di gara,

c) la presentazione di candidature inferiori al numero degli eleggibili, si applica l'art. 5, comma 4 del presente Regolamento.

11. Nessun candidato può concorrere a più di una carica elettiva e, nel caso di presentazione di più candidature, sarà ritenuta valida la prima validamente presentata.

12. Il Segretario dell'AIA o, in sua assenza, il

<p>comma 4 del presente Regolamento.</p> <p>11. Nessun candidato può concorrere a più di una carica elettiva e, nel caso di presentazione di più candidature, sarà ritenuta valida la prima validamente presentata.</p> <p>12. Il Segretario dell'AIA o, in sua assenza, il Vice Segretario, all'atto della presentazione delle suddette candidature appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione.</p> <p>13. I candidati alle elezioni dell'Assemblea Generale, anche se non aventi diritto al voto, hanno diritto di partecipare ai lavori senza convocazione, a loro spese non ripetibili.</p>	<p>Vicesegretario, all'atto della presentazione delle suddette candidature appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione.</p> <p>I candidati alle elezioni dell'Assemblea Generale, anche se non aventi diritto al voto, hanno diritto di partecipare ai lavori senza convocazione, a loro spese non ripetibili.</p>
<p>Norme Transitorie e Finali</p> <p>1. Il Presidente nazionale, il Vice Presidente Nazionale, i componenti del Comitato Nazionale che, alla data della assemblea elettiva successiva alla pubblicazione del presente Regolamento, siano in carica ed abbiano ricoperto tre o più mandati possono candidarsi ad un ulteriore ed ultimo mandato.</p> <p>2. Nella prima Assemblea Generale elettiva successiva all'approvazione del presente Regolamento, il Presidente nazionale uscente, in carica da tre o più mandati, può essere eletto, con la lista collegata, purché raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti dei presenti accreditati.</p> <p>Qualora il predetto non consegua tale risultato ed abbia concorso con altro/i candidato/i, il Presidente Nazionale uscente potrà essere ammesso al ballottaggio con la lista collegata, soltanto se alla prima votazione abbia ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.</p> <p>Alla seconda votazione (ballottaggio), il Presidente Nazionale uscente, in carica da tre o più mandati, può essere eletto, con la lista collegata, soltanto se raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti dei presenti accreditati.</p> <p>3. I componenti del Comitato Nazionale eletti singolarmente che, alla data della prima assemblea elettiva successiva alla pubblicazione del presente regolamento, siano in carica da tre o più mandati sono candidabili ed eleggibili in detta assemblea alle medesime condizioni previste dalle disposizioni transitorie 1 e 2.</p> <p>4. I Delegati effettivi degli ufficiali di gara, quali componenti del Comitato Nazionale in composizione allargata, che alla data della assemblea per le elezioni del quadriennio 2021/2024 siano in carica da tre o più mandati, possono candidarsi ad un ulteriore ed ultimo mandato e vengono eletti secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 11.</p> <p>5. Per la elezione dei candidati alla carica di Presidente Nazionale dell'AIA, di Vice</p>	<p>Norme Finali</p> <p>Il presente Regolamento Elettivo entra in vigore il giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FIGC.</p>

Presidente, di componente del Consiglio Nazionale e di delegato ufficiale di gara, che alla data della prima assemblea successiva alla pubblicazione del presente regolamento, non siano stati in carica per più di due mandati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, commi 10, 11 e 12, del presente Regolamento.

6. Il presente Regolamento Elettivo entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione ad opera del Consiglio Federale.

7. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo e di compatibilità con altre norme federali.